

DECISIONE N. 2730/2000/CECA DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2000

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm originario della Repubblica popolare cinese e riscuote a titolo definitivo il dazio provvisorio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con la decisione n. 1238/2000/CECA della Commissione ⁽³⁾ (qui di seguito denominata «decisione provvisoria»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm classificato al codice NC ex 2704 00 19 e originario della Repubblica popolare cinese (qui di seguito denominata «RPC»).

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (2) Una volta comunicati gli elementi e le considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire dazi antidumping provvisori, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni riguardo alle conclusioni provvisorie. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2277/96/CECA della Commissione (qui di seguito denominata «decisione di base»), le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Tutte le parti interessate che hanno collaborato all'inchiesta sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.
- (4) Le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti sono state esaminate e, quando lo si è ritenuto opportuno, le

conclusioni provvisorie sono state opportunamente modificate.

- (5) Dopo avere riesaminato le conclusioni provvisorie sulla base delle informazioni raccolte successivamente all'adozione della decisione provvisoria, si ritiene opportuno confermare le principali conclusioni in essa contenute, purché queste ultime non siano modificate dalle considerazioni formulate nella presente decisione.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (6) Il prodotto in esame è stato definito nella decisione provvisoria come coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm classificabile al codice NC ex 2704 00 19 e originario della RPC. Noto comunemente come coke da fonderia, è prodotto in diverse qualità, aventi, in particolare, tenori di carbonio fisso diversi e costituite da pezzi di varie dimensioni. Tutte le qualità hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e sono utilizzate per gli stessi scopi (come combustibili per forni a cubilotto destinati alla produzione di ghisa, lana di roccia, zinco e piombo) ⁽⁴⁾.
- (7) Il coke da fonderia è stato distinto dagli altri tipi classificati nello stesso codice NC per le dimensioni, vale a dire il coke di carbone in pezzi di diametro superiore a 80 mm è stato considerato l'unico adatto, per dimensioni, ad essere impiegato nei forni a cubilotto, perché in grado di produrre temperature elevate e sostenere carichi elevati senza rompersi. Il coke di diametro inferiore a 80 mm, noto comunemente come coke da altoforno, non è adatto a tali usi, ma è impiegato negli altiforni per l'acciaio e, ad esempio, nella produzione di sostanze chimiche e di zucchero.
- (8) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, alcune parti interessate hanno osservato che, anche se gli 80 mm sono una linea di demarcazione netta, in alcuni casi è stato importato coke da altoforno in pezzi di diametro compreso fra 80 e 100 mm. A tale riguardo, è stato reso noto che alcune autorità doganali applicavano il dazio antidumping provvisorio sia sul coke da fonderia, sia sul coke da altoforno in pezzi di diametro superiore a 80 mm.

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 141 del 15.6.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ La Commissione ha riscontrato un errore di trascrizione nella decisione provvisoria: il termine «piombo di zinco» va letto «zinco e piombo».